

## Raccomandazione n. (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile

(Consiglio d'Europa, Strasburgo, 17 settembre 1987).

*Il comitato dei Ministri* in conformità dell'art. 15 b. dello Statuto del Consiglio d'Europa,

*Considerato* che i giovani sono degli essere in evoluzione e che, in conseguenza, tutte le misure prese a loro riguardo dovrebbero avere un carattere educativo;

*Considerato* che le risposte sociali alla delinquenza minorile devono tener conto della personalità e dei bisogni dei minori e che essi necessitano di interventi, e se del caso, di trattamenti specializzati che si ispirino particolarmente ai principi contenuti nella Dichiarazione dei Diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite;

*Convinto* che il sistema penale dei minorenni deve continuare a caratterizzarsi per il suo obiettivo di educazione e di inserimento sociale e che in conseguenza deve, nei limiti del possibile, sopprimere la carcerazione dei minorenni;

*Considerato* che l'intervento nei riguardi dei minorenni deve aver luogo, di preferenza, nel loro ambiente naturale di vita e impegnare la collettività, particolarmente a livello locale;

*Convinto* che bisogna riconoscere ai minorenni le stesse garanzie processuali riconosciute agli adulti;

*Tenuto conto* dei lavori precedenti del Consiglio d'Europa nel campo della delinquenza minorile e particolarmente della Risoluzione (78) 62 sulla trasformazione sociale e la delinquenza minorile, nonché delle conclusioni della XIV Conferenza di ricerche criminologiche sulla "Prevenzione della delinquenza minorile: il ruolo delle agenzie di socializzazione in una società in evoluzione";

*Visto* il complesso delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing);

*Raccomanda* ai Governi degli Stati membri di rivedere, se necessario, la loro legislazione e la loro azione pratica con i seguenti scopi:

1. Di compiere degli sforzi specifici per la prevenzione del disadattamento e della delinquenza giovanile e ciò particolarmente:

a) con l'attuazione di una politica globale che favorisca l'inserimento sociale dei giovani;

b) con un aiuto particolare e con l'introduzione di programmi specializzati, sotto la forma sperimentale, a livello scolastico o a livello di organizzazioni giovanili o sportive, destinate a meglio impegnare i giovani che hanno delle gravi difficoltà in questo campo;

c) con delle misure di prevenzione situazionale e tecnica destinate a ridurre le occasioni offerte ai giovani di commettere delle infrazioni.

## II - *Uscita dal circuito giudiziario - Ricomposizione del conflitto ("diversion" e "mediation").*

2. D'incoraggiare lo sviluppo di procedure di degiurisdizionalizzazione (*diversion*) e di ricomposizione del conflitto da parte dell'organo che esercita l'azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano; di far partecipare i servizi o le commissioni di protezione dell'infanzia all'applicazione di queste procedure.

3. Di prendere le misure necessarie affinché nel corso delle procedure:

- sia assicurata l'adesione da parte del minore ad eventuali misure di degiurisdizionalizzazione, e, se necessario, la collaborazione della sua famiglia;

- sia accordata un'attenzione adeguata tanto ai diritti e agli interessi della vittima che a quelli del minore.

## III - *Giustizia dei minori.*

4. Di assicurare una giustizia dei minori più rapida, che eviti dei ritardi eccessivi, affinché essa possa avere un'azione educativa efficace.

5. Di evitare il rinvio dei minori alla giurisdizione degli adulti, là dove esiste un sistema di giustizia minorile.

6. Di evitare, per quanto possibile, la custodia dei minori in camera di sicurezza e, in ogni caso, di sollecitare le autorità competenti a controllare le condizioni nelle quali essa si svolge.

7. Di escludere il ricorso alla custodia cautelare dei minorenni, tranne, in via eccezionale, per reati molto gravi commessi dai minori più grandi di età; in questo caso, limitare la durata della detenzione e separare i minori dagli adulti; prevedere che le decisioni di questo tipo siano in linea di massima prese solo dopo aver sentito un servizio sociale in ordine alle possibili misure alternative.

8. Di rinforzare le garanzie legali dei minori durante l'intero corso della procedura, compresa la fase delle indagini di polizia, riconoscendo tra l'altro:

- la presunzione di innocenza;
- il diritto all'assistenza di un avvocato, eventualmente nominato d'ufficio e remunerato dallo Stato;
- il diritto alla presenza dei genitori o di un altro rappresentante legale, che devono essere informati sin dall'inizio della procedura;
- il diritto per i minori di citare dei testimoni, di interrogarli e di confrontarli;
- la possibilità per i minori di domandare una controperizia o ogni altro equivalente mezzo di indagine;
- il diritto dei minori a prendere la parola e, all'occorrenza, di pronunciarsi sulle misure previste nei loro riguardi;
- il diritto di appello;
- il diritto di domandare la revisione delle misure prescritte;
- il diritto dei giovani al rispetto della loro vita privata.

9. Di incoraggiare l'adozione di provvedimenti diretti ad assicurare che tutte le persone che intervengono nelle diverse fasi della procedura (polizia, avvocati, procuratori, operatori sociali) abbiano una formazione specializzata nel campo del diritto dei minori e della delinquenza minorile.

10. Di assicurarsi che le iscrizioni delle decisioni riguardanti i minori nel casellario giudiziario siano riservate e comunicate solamente all'autorità giudiziaria o alle autorità equivalenti; che queste iscrizioni non siano utilizzate dopo la maggiore età degli interessati se non per gravi motivi previsti dalla legge nazionale.

11. Di assicurarsi che gli interventi nel riguardi dei giovani delinquenti siano effettuati di preferenza nel foro ambiente naturale di vita rispettando il diritto all'educazione e la loro personalità e favorendo il loro sviluppo.

12. Di prevedere che la durata dell'intervento sia determinata, che solo l'autorità giudiziaria o l'autorità competente equivalente possa fissarla, e che dette autorità possano mettere fine all'intervento prima del termine.

13. Quando un collocamento educativo risulta indispensabile è necessario:

- diversificare le forme di collocamento per offrire quella più adatta all'età, alle difficoltà e all'ambiente di origine del minore (famiglia di accoglienza, focolari);

- prevedere degli istituti educativi di piccole dimensioni ben integrati nell'ambiente sociale, economico e culturale;

- prevedere che la restrizione della libertà personale del minore sia limitata al minimo indispensabile e che le modalità siano decise sotto il controllo dei giudice;

- in tutte le forme di collocamento, favorire se possibile relazioni con la famiglia:

- evitando il collocamento troppo lontano e poco accessibile;

- mantenendo il contatto tra l'ambiente in cui il minore è collocato e la famiglia.

14. Nella prospettiva di eliminare progressivamente il ricorso alla detenzione e di moltiplicare le misure sostitutive:

- dare la preferenza a quelle misure che favoriscono l'inserimento sociale tanto a livello di formazione scolastica e professionale che nell'utilizzazione del tempo libero.

15. Tra queste misure, un'attenzione particolare deve essere data a quelle che:

- comportano una sorveglianza e un affidamento in prova;
  
- mirano a far fronte alla persistenza del comportamento delinquente del minore attraverso il miglioramento delle sue attitudini sociali, per mezzo di un'azione educativa intensiva (tra l'altro, il "trattamento intermedio intensivo");
  
- comportano la riparazione del danno causato dall'attività delittuosa del minore;
  
- prevedono un lavoro nell'interesse della comunità, adatto all'età del giovane ed alle finalità educative dell'intervento.

16. Per i casi in cui secondo la legislazione nazionale, una pena preventiva della libertà non può essere evitata:

- di prevedere una gamma di pene adatte ai minori, e di stabilire delle modalità di esecuzione e di applicazione più favorevoli di quelle previste per gli adulti, principalmente per le misure di semi-libertà, di liberazione anticipata e di concessione e revoca della condizionale;
  
- di esigere la motivazione delle pene limitative della libertà da parte del giudice;
  
- di evitare la carcerazione dei minori insieme con gli adulti, ovvero, quando in casi eccezionali una integrazione è ritenuta preferibile per ragioni trattamentali, di proteggere i minorenni da ogni influenza negativa degli adulti;
  
- di assicurare la formazione, sia scolastica che professionale dei minori detenuti, preferibilmente in collegamento con la comunità, o ogni altra misura che favorisca il reinserimento sociale;

- di assicurare un sostegno educativo dopo la fine della carcerazione e eventualmente un appoggio al reinserimento sociale dei minori.

17. Di rivedere, se necessario, la legislazione relativa ai giovani delinquenti adulti in modo che le giurisdizioni competenti abbiano anche la possibilità di prendere delle decisioni di natura educativa che favoriscano l'inserimento sociale tenuto conto della personalità degli interessati.

V - *Ricerche.*

18. Di promuovere ed incoraggiare ricerche comparative nel campo della delinquenza minorile che possano servire (il base alla politica in materia, mettendo l'accento sullo studio:

- dei rapporti tra la polizia e i giovani;

- dell'influenza delle nuove politiche criminali sul funzionamento dei sistemi di giustizia minorile;

- della formazione specializzata di tutti quelli che lavorano in questo campo;

- delle caratteristiche comparate della delinquenza dei minori e della delinquenza dei giovani adulti e così delle misure di rieducazione e di reinserimento sociale proprie di queste fasce d'età;

- delle misure sostitutive delle pene private della libertà;

- della partecipazione della comunità nella presa in carico dei giovani delinquenti;

- della relazione (dei fattori demografici e così del mercato del lavoro con la delinquenza minorile;

- del ruolo dei mass-media nel campo della delinquenza e delle reazioni ad essa;
  
- degli istituti quali l'"Ombudsman" dei giovani o delle Commissioni di *réclamations* per la protezione dei diritti dei giovani;
  
- delle misure e procedure di conciliazione fra i minori delinquenti e vittime.